



**TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice, dr. Umberto Maria Costume,

visti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 giugno 2026 nel procedimento ex art. 28 della l. 300/1970, iscritto al n. RG 2155/2026 e promosso

*da*

**FP CGIL FROSINONE LATINA**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Franco Focareta;

*contro*

**COMUNE di LATINA**, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Mentullo;

**CISL FP LATINA**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Riomini

**OSSERVA E RILEVA**

Con ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, la FP CGIL Frosinone Latina conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Comune di Latina al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“**Accertare e dichiarare** la natura antisindacale della condotta tenuta dall'Amministrazione resistente consistita nella violazione dei diritti di informazione e confronto, nonché di titolarità alla contrattazione collettiva integrativa, a seguito dell'illegittima esclusione della FP CGIL Frosinone-Latina dal tavolo della Delegazione trattante, come più analiticamente esposto in narrativa;*



e per l'effetto **Ordinare** all'Amministrazione resistente l'immediata cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei relativi effetti, disponendo di ristabilire le corrette forme di partecipazione e di agibilità sindacale;

**Disporre** ogni altra misura idonea a far cessare la condotta sindacale nonché a rimuoverne gli effetti;

**Ordinare** all'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, L. 300/1970, la pubblicazione dell'emanando provvedimento, a cura e spese della stessa, su uno o più quotidiani nonché l'affissione dello stesso in tutti i suoi locali destinati alla comunicazione sindacale per la durata di giorni trenta;

**Condannare** l'Amministrazione resistente a corrispondere alla FP CGIL Frosinone Latina, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, la somma di euro 50.000,00, o nella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di Giustizia”.

Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Ente Locale convenuto resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione sulla base di varie argomentazioni in fatto ed in diritto.

Interveniva altresì, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., la CISL FP Latina chiedendo anch'essa il rigetto del ricorso con il favore delle spese.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e trattenuta in riserva alla udienza di cui in epigrafe.

Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate, che richiamano espressamente (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.) i principi di diritto ed i percorsi argomentativo-motivazionali dipanati dal Tribunale di Roma nei provvedimenti del 7.02.2019, del 22.05.2026 e del 3.06.2026, resi tutti su questioni sostanzialmente sovrapponibili a quella in scrutinio e cui in questa sede si intende dare ulteriore continuità.

Le doglianze attoree si incentrano essenzialmente sull'avvenuta esclusione della FP CGIL Frosinone Latina dai tavoli di contrattazione integrativa indetti dall'Amministrazione locale



convenuta conseguente alla mancata sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Locali del 23.02.2026.

La federazione ricorrente si duole del fatto che tale condotta datoriale, scaturita da una censurabile interpretazione dell'articolo 7 del predetto strumento collettivo e del conforme parere applicativo adottato dall'ARAN, abbia sostanzialmente *stravolto* il dialogo sindacale all'interno della PA, inibendo alla sigla sindacale non firmataria ogni informazione, confronto e controllo, determinando così un pregiudizio all'immagine e alla capacità di proselitismo dell'associazione.

Viene, quindi, contestato in radice l'assetto normativo e contrattuale che disciplina la partecipazione alle relazioni sindacali nel pubblico impiego ed in particolare delle clausole del CCNL che individuano nei sindacati firmatari i soggetti titolari della contrattazione integrativa.

Così impostata la controversia, giova però immediatamente rimarcare come nel sistema del pubblico impiego contrattualizzato l'esclusione delle organizzazioni sindacali non firmatarie dalle sedi di contrattazione integrativa costituisca conseguenza proprio della disciplina normativa e contrattuale vigente e non comporti la prospettata lesione della libertà sindacale, restando infatti pur sempre in qualche modo garantito l'esercizio delle prerogative sindacali - quantomeno di quelle informative, funzionalizzate all'attività di controllo cui in ricorso si fa menzione- attraverso gli strumenti di rappresentanza unitaria del personale.

L' art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che *“l'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale”*.

Il successivo comma prevede, altresì, che *“i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all' art. 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall' art. 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria nazionale”*.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 40, poi, *“le Pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali,*



*una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'art. 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono".*

Secondo tale assetto normativo, che si pone in rapporto di specialità e prevalenza rispetto alla disciplina generale dello statuto dei lavoratori, il criterio della rappresentatività, pur costituendo il parametro di fondo del sistema, viene a essere modulato attraverso le regole dettate in astratto dal legislatore e poi concretamente attuate dalla contrattazione collettiva.

Pertanto, è proprio dal d. lgs. n. 165 del 2001 che discende la centralità della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, alla quale è attribuito il potere di determinare vincoli, materie e modalità della contrattazione integrativa.

Ne deriva che la previsione, in sede di CCNL, di criteri anche selettivi di accesso alla contrattazione integrativa non integra una deroga arbitraria, bensì costituisce espressione coerente del medesimo sistema legale, il quale consente che la rappresentatività si traduca in forme organizzate e funzionalmente ordinate di partecipazione.

Sono quindi ammesse alle trattative sindacali in sede di contrattazione collettiva nazionale le OO.SS che abbiano il requisito della rappresentatività; sono invece escluse dalle trattative in sede contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali che non abbiano sottoscritto il contratto nazionale. Nell'ambito -poi- della contrattazione integrativa, la titolarità della contrattazione viene riconosciuta in capo alle RSU ed ai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria che siano firmatarie del CCNL.

Pertanto, solo l'organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività ha il diritto di partecipare alle trattative a livello di contrattazione collettiva nazionale; alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale è rimessa la individuazione dei soggetti che hanno diritto a partecipare alle trattative in sede di contrattazione integrativa.

Da tale sistema appare evidente la volontà del legislatore collegamento diretto fra la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione di secondo livello.

Ebbene, la scelta appare logica non potendo il contratto integrativo derogare e/o comunque rimettere in discussione l'assetto complessivo fissato dal contratto collettivo nazionale. La



contrattazione integrativa è, infatti, una contrattazione di secondo livello che si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL.

Da ciò consegue che la condivisione del contratto collettivo nazionale rappresenta la condizione necessaria per poter partecipare alle trattative per la definizione della disciplina integrativa, ferma restando la libertà del sindacato, dopo aver partecipato alle trattative in sede di definizione del testo, di non sottoscrivere il contratto collettivo nazionale.

Va poi evidenziato che l'art. 42 del d.lgs. n. 165/2001 riconosce pur sempre il diritto delle Organizzazioni Sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi di costituire RSA o di costituire RSU, con il trasferimento delle garanzie spettanti alle RSA. Tale previsione, anche in mancanza della sottoscrizione del contratto collettivo, assicura e garantisce il godimento dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla Statuto dei Lavoratori (quantomeno di quelli rispetto ai quali si prospettano le censure attee).

L'intero impianto normativo del lavoro pubblico ridisegnato dal d.lgs. 165/2001, caratterizzato da un'accentuata procedimentalizzazione, risponde a una *ratio* di certezza delle relazioni sindacali e quindi possiede, come detto, una sua intrinseca logicità.

Ammettere al tavolo negoziale di secondo livello un soggetto non firmatario del CCNL determinerebbe, infatti, uno squilibrio ingiustificato.

La sottoscrizione del contratto nazionale non costituisce un mero atto formale, bensì l'atto con cui una sigla sindacale aderisce all'assetto regolatorio, normativo ed economico definito a livello di comparto assumendone le conseguenze sul piano negoziale, nell'ambito del sistema delineato dagli artt. 40, 42 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 e della disciplina collettiva.

Pertanto, la pretesa di partecipare alla successiva contrattazione integrativa -la quale, per legge, ha una funzione attuativa e derivata rispetto al contratto nazionale e si svolge nei limiti da questo stabiliti- da parte di chi non ha condiviso l'accordo nazionale si pone in evidente contraddizione con la logica del sistema.

Un soggetto dissenziente si troverebbe infatti a concorrere a definire l'applicazione locale di regole e risorse finanziarie derivanti da un testo negoziale di cui ha disconosciuto la convenienza, potendo finanche paralizzare o rallentare la stipula degli accordi integrativi a scapito della funzionalità dell'azione amministrativa.



Sotto altro profilo, poi, la salvaguardia del pluralismo non impone affatto la presenza diretta di ogni singola associazione a ogni livello di trattativa: la rappresentatività costituisce il presupposto per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, ma è la successiva e libera stipulazione del contratto a fondare la legittimazione negoziale di secondo livello.

In ogni caso, i lavoratori appartenenti alle sigle non firmatarie conservano la propria rappresentanza a livello decentrato attraverso la RSU, organismo elettivo che -per quanto si esprima ed operi a maggioranza- partecipa comunque di diritto alle trattative locali, con conseguente esclusione di una effettiva compressione delle prerogative sindacali, quantomeno sotto il profilo informativo e di controllo.

In definitiva, il criterio della sottoscrizione costituisce un meccanismo selettivo coerente con l'assetto del sistema delineato dal d.lgs. n. 165/2001, funzionale a garantire la continuità e la stabilità delle relazioni sindacali e l'efficienza dell'azione amministrativa.

Sulla base delle brevi considerazioni che precedono, ritenuta l'insussistenza di condotte obiettivamente idonee a comprimere prerogative sindacali, il ricorso deve essere respinto.

La complessità delle questioni giuridiche scrutinate conduce a ritenere equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

**rigetta** il ricorso;

**dichiara** integralmente compensate le spese di lite;

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Latina, 6 luglio 2026

Il Giudice

*Umberto Maria Costume*

